MISURE URGENTI PER L'INCLUSIONE SOCIALE E L'ACCESSO AL MONDO DEL LAVORO

Art. 25

Modifica all'articolo 41 del decreto legislativo n. 148 del 2015

All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 1-ter, e' inserito il seguente: «1-quater: Fino al 31 dicembre 2023, per consentire la piena attuazione dei piani di rilancio dei gruppi di imprese che occupano piu' di 1.000 dipendenti, per i contratti di espansione di gruppo stipulati entro il 31 dicembre 2022 e non ancora conclusi, e' possibile, con accordo integrativo in sede ministeriale, rimodulare le cessazioni dei rapporti di lavoro di cui al comma 5-bis, entro un arco temporale di 12 mesi successivi al termine originario del contratto di espansione. Restano fermi in ogni caso l'impegno di spesa complessivo e il numero massimo di lavoratori ammessi alle misure di cui al comma 5-bis, previsti nell'originario contratto di espansione.».

Versione in vigore dal 5 maggio 2023, non più in vigore dal 4 luglio 2023 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro
Estremi	Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48
Capo	III — Ulteriori interventi urgenti in materia di politiche sociali e di lavoro
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 maggio 2023

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-l-inclusione-sociale-e-l-accesso-al-mondo-del/art-25-modifica-all-articolo-41-del-decreto-legislativo-n-148-del-2015/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it